

Deliberazione n. 73/04

Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 maggio 2004

- Visti:
 - gli articoli 1, comma 1, 2, e 2 comma 12, lettere d) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) che dispongono che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) promuova la concorrenza nei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica;
 - l'articolo 3, commi 2, 3 e 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea)
 - la legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (di seguito: legge n. 290/03);
 - il regolamento (CE) n. 1228/2003 del parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: regolamento interconnessioni);
 - la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 151/02, e successive modificazioni e integrazioni introdotte con deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n.230/02 (di seguito: deliberazione n.151/02);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n.168/03, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: deliberazione n.168/03);

- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 48/04);
- Considerato che:
 - con la deliberazione n. 151/02 l'Autorità ha previsto, nell'ambito della disciplina dell'accesso regolato alle reti, l'introduzione dell'accesso prioritario a condizioni regolate dall'Autorità, come regime integrativo della normale procedura di sviluppo del sistema di trasmissione nazionale, al fine di costituire una valida alternativa per il caso in cui la predetta procedura non sia adeguata nel favorire l'approntamento di nuove infrastrutture di trasporto in alcune situazioni, quali quella della rete di interconnessione con l'estero, di particolare rilevanza strutturale e strategica;
 - con la suddetta deliberazione, oltre alla definizione del regime di accesso prioritario vengono, in particolare, definite le condizioni procedurali per la selezione dei progetti di sviluppo finalizzate a garantire trasparenza e promozione della concorrenza, nonché le condizioni per l'attuazione dell'accesso prioritario nel quadro della disciplina del dispacciamento di merito economico avviato con deliberazione n.48/04;
 - la direttiva europea e il regolamento interconnessioni distinguono, quanto alla gestione e allo sviluppo delle infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica e al relativo regime di accesso, il sistema di trasmissione nazionale e i sistemi a questo interconnessi, a loro volta distinti in linee dirette, intese come collegamenti tra siti di produzione e punti di consumo, e "*interconnectors*", intesi come collegamenti elettrici tra due sistemi di trasmissione nazionali di cui non fanno parte;
 - il regolamento interconnessioni prevede e disciplina il riconoscimento, a soggetti che realizzino infrastrutture di tipo "*interconnector*" in corrente continua, di esenzioni dall'applicazione di disposizioni della direttiva europea e dello stesso regolamento riguardanti, tra l'altro, la disciplina dell'accesso dei terzi alle reti elettriche; tali previsioni si applicano, eccezionalmente, a condizione del rispetto di specifici requisiti, anche nel caso di realizzazione di *interconnectors* in corrente alternata;
 - quanto al riconoscimento dei benefici di cui al precedente alinea, il regolamento interconnessioni prevede, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), che lo Stato membro possa intestare il relativo potere, da esercitarsi anche caso per caso, all'autorità nazionale di regolamentazione, ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorità nazionale di regolamentazione;
 - la legge n. 290/03 ha disposto, in relazione a quanto sopra, l'intestazione della decisione in ordine alle esenzioni, da adottare caso per caso, al Ministero delle attività produttive; e che la stessa legge definisce criteri per il riconoscimento delle esenzioni che devono essere precisati in coerenza alle disposizioni del regolamento interconnessioni;
 - la deliberazione n. 151/02, pur avendo ad oggetto lo sviluppo del sistema di trasmissione nazionale, riconosce diritti di accesso prioritario alla rete a soggetti che realizzino sviluppi di rete che, solo successivamente alla scadenza del periodo di efficacia di tali diritti, sono formalmente acquisiti all'ambito e alle

- responsabilità di gestione di detto sistema; e che di conseguenza riguarda una particolare fattispecie di *interconnector*;
- stante quanto sopra, la legge n. 290/03 comporta il superamento delle disposizioni della deliberazione n. 151/02 che prevedono il riconoscimento, da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), dell'accesso prioritario, ossia di esenzioni alla disciplina sull'accesso dei terzi alle reti;
 - l'effetto di cui al precedente alinea non si produce con riferimento alle disposizioni procedurali, nonché a quelle afferenti l'attuazione delle esenzioni dalla disciplina dell'accesso dei terzi in relazione alla disciplina del dispacciamento di merito economico, peraltro rendendosi necessario adeguare le predette disposizioni al nuovo regime delle esenzioni come sopra descritto;
 - il Ministero delle attività produttive, successivamente alla entrata in vigore della legge n. 290/03, ha formalmente avviato le attività preparatorie per la definizione di criteri di attuazione del regolamento interconnessione;
 - numerosi soggetti partecipanti alla procedura hanno presentato formale richiesta di ulteriore proroga del termine entro il quale il Gestore della rete avrebbe dovuto procedere alla comunicazione dei riconoscimenti di accesso a titolo prioritario, ai sensi della deliberazione n.151/02;
- Ritenuto che sia necessario, al fine di garantire certezza e trasparenza del quadro normativo, apportare alla deliberazione n. 151/02 gli adeguamenti richiesti per recepire le modifiche introdotte, in materia di esenzioni dalla disciplina dell'accesso dei terzi alle reti, dal regolamento interconnessioni e dalle disposizioni della legge n. 290/03; e invitare di conseguenza il Gestore della rete a ridefinire i termini per l'adozione della proprie determinazioni in aderenza alle richieste presentate dai partecipanti alla procedura e all'esigenza di tenere conto degli eventuali interventi del Ministro delle attività produttive

DELIBERA

- Di modificare la deliberazione 1 agosto 2002, n. 151/02, come segue:
 - a) all'articolo 1 dopo la definizione "**elemento di rete**" è aggiunta la seguente definizione: "**interconnector** è una linea elettrica di trasporto in alta o altissima tensione che attraversa una frontiera tra Stati membri, ovvero si estende oltre la frontiera di uno Stato membro e che collega i sistemi nazionali di trasmissione tra stati";
 - b) gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti da quelli di seguito formulati:

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento disciplinano:

- a) le modalità di ammissione degli interventi di sviluppo attraverso la realizzazione ad opera di privati di *interconnector*;

- b) le modalità di attuazione nell'ambito della vigente disciplina del dispacciamento di merito economico, dell'esenzione riconosciuta a norma del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi.

Articolo 3

Ammissione

- 3.1 I soggetti interessati alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto di cui al comma 2.1 sono tenuti a presentare richiesta al Gestore della rete secondo modalità stabilite dal medesimo Gestore. La richiesta deve contenere almeno:
 - a) la data prevista di entrata in servizio dell'interconnector;
 - b) le caratteristiche tecniche principali, ivi inclusa l'indicazione dei siti di collegamento alla rete di trasmissione nazionale e, eventualmente, alla rete estera, delle infrastrutture di rete costituenti l'interconnector;
 - c) la descrizione, supportata da idonea documentazione di riscontro, delle modalità adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per la costruzione delle infrastrutture di cui alla precedente lettera b);
 - d) il progetto di massima dell'interconnector con il livello di dettaglio specificato nel documento di cui al successivo comma 5.2.

- 3.2 Ai fini dell'ammissione il Gestore della rete esamina le richieste pervenute secondo procedure trasparenti e non discriminatorie. Le richieste possono essere rigettate dal Gestore della rete solo qualora le medesime siano ritenute tecnicamente non congrue, non compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, ovvero non siano conformi ai criteri contenuti nel bando di cui all'articolo 5, comma 1. Il Gestore della rete fornisce motivata comunicazione del rigetto di ciascuna domanda al soggetto richiedente e all'Autorità.

- 3.3 I soggetti le cui domande siano state positivamente vagliate dal gestore della rete hanno facoltà di rinunciare alla realizzazione degli interconnector comunicando la rinuncia al Gestore della rete entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il provvedimento di esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso dei terzi adottato dal Ministro delle attività produttive sia diventato definitivo secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003.

Articolo 4

Coordinamento della disciplina del diritto di accesso dei terzi con il dispacciamento di merito economico

- 4.1 Il Gestore della rete indica, per ciascuna frontiera elettrica, la zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica a cui si riferiscono i diritti e gli obblighi dei soggetti a cui sia stata riconosciuta l'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi, sulla base della suddivisione della rete rilevante in zone vigente all'atto della presentazione della richiesta. Il Gestore della rete riformula detta identificazione a seguito della revisione della suddivisione della rete rilevante in zone ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03.
- 4.2 I soggetti a cui sia stata riconosciuta la predetta esenzione comunicano al soggetto responsabile della gestione della rete di trasmissione dello Stato confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale a cui l'interconnector si riferisce e al Gestore della rete un programma orario di scambio alla frontiera.
- 4.3 Il programma di cui al comma 4.2 non può prevedere, in alcuna ora, l'importazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto per cui è riconosciuta la predetta esenzione.
- 4.4 La comunicazione del programma orario di cui al comma 4.2 deve avvenire con le medesime modalità previste per la comunicazione al Gestore della rete dei programmi di immissione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03.
- 4.5 Ai fini dell'applicazione della disciplina del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, ai soggetti cui sia stata riconosciuta l'esenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 48.15 della deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, con riferimento alla capacità di trasporto per cui è riconosciuta detta esenzione e al programma di scambio formulato in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le offerte di vendita corrispondenti all'energia elettrica importata a mezzo dell'esenzione sono considerate, a parità di prezzo, prioritaria rispetto alle altre offerte di vendita relative alla medesima zona di rete.
- 4.6 I soggetti a cui è stata riconosciuta l'esenzione sono tenuti al pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 4, della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999.
- 4.7 Per gli interconnector, limitatamente al periodo a cui si riferisce l'esenzione, non è prevista alcuna remunerazione.

c) all'articolo 5, comma 5.1, le parole "articolo 4, comma 4.2" sono sostituite dalle parole "articolo 3, comma 3.2";

d) all'articolo 5, il comma 5.3 è sostituito dal seguente comma:

"5.3 Il Gestore della rete comunica all'Autorità l'elenco dei soggetti che hanno effettuato richiesta ai sensi del precedente articolo 3, nonché l'elenco delle proposte di realizzazione di interconnector vagliate positivamente dal medesimo Gestore della rete";

e) all'articolo 5, il comma 5.5 è soppresso;

- Di invitare la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa a ridefinire, in relazione ai processi pendenti di definizione delle modalità attuative del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 e della legge 27 ottobre 2003, n. 290, i termini per l'adozione della determinazioni di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02, come sopra modificata, differendoli a data comunque non anteriore all'1 luglio 2004.
- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
- Di pubblicare il presente provvedimento nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.